

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

a scopo di piscicoltura delle acque pubbliche della provincia di Sondrio all'Unione Pesca Sportiva

– rinnovo ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 -

Tra il Presidente protempore dell'Amministrazione provinciale di Sondrio signor Davide Menegola, residente per la carica in Sondrio, via XXV Aprile, n. 22, giusta la deliberazione del Consiglio Provinciale n° del esecutiva

il Presidente protempore dell'Unione Pesca Sportiva di Sondrio, sig. Renato Manenti, , residente per la carica in Sondrio, via Trieste 8

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- La concessione a scopo di piscicoltura riguarda tutte le acque pubbliche della provincia di Sondrio comprese nei bacini imbriferi dello Spool, del Reno di Lei, dell'Adda e della Mera, fluenti nei comuni della Provincia, compresi tutti i laghi alpini ed artificiali, i torrenti e le acque minori che di detti bacini fanno parte.
- Restano esclusi dalla concessione il lago di Mezzola, il Pozzo di Riva ed il canale che li collega.
- La concessione viene espressamente subordinata alla piena osservanza di tutte le norme e degli obblighi di cui al D.M. 14/01/1949 e successiva legge regionale 05 dicembre 2008, n. 31, che disciplina la concessione delle acque pubbliche a scopo di piscicoltura.

Articolo 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI RIPOPOLAMENTI

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti ad assicurare la pescosità delle acque oggetto delle concessione, ed in particolare assume l'obbligo di provvedere annualmente a sue spese, al ripopolamento delle acque stesse mediante la semina annua di circa 200.000 trotelle fario mediterranea e circa 20.000 temolini.

Il novellame delle suddette specie ittiche dovrà provenire dalla attività di riproduzione e accrescimento del Centro Ittico di Faedo ed immesso nelle acque in concessione una volta raggiunta la misura media di cm. 5.

Nel caso di mancata produzione di tutto o parte dei quantitativi annui sopraindicati a causa di imprevedibili eventi indipendenti dalla volontà del concessionario e tali da

pregiudicare gravemente e a lungo l'attività dello stesso, il concessionario potrà di sua iniziativa effettuare semine di novellame delle specie ittiche autoctone, previste dal piano ittico provinciale, proveniente da impianti zootecnici in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa Europea. In tal senso il servizio competente dell'amministrazione concedente e il concessionario valuteranno le scelte gestionali più opportune, avendo come fine prioritario la tutela ed integrità delle popolazioni ittiche autoctone di maggiore importanza faunistica ed alieutica.

Articolo 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI PESCA

Il Concessionario si impegna ad ammettere alla pesca nelle acque oggetto della concessione tutti i pescatori muniti di licenza regionale di pesca, previo pagamento di una quota commisurata agli oneri della gestione e sulla base del regolamento di pesca approvato dal Concessionario nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella carta delle vocazioni ittiche della provincia di Sondrio. Tale regolamento dovrà essere trasmesso ai competenti uffici provinciali ai fini della verifica della legittimità delle disposizioni in esso contenute e dovrà fondarsi sulla parità di diritti e di doveri per tutti i pescatori che vengono ammessi ad esercitare la pesca nelle acque a cui la presente concessione si riferisce.

Articolo 4 – ALTRI OBBLIGHI

Il Concessionario è tenuto inoltre:

- a) ad uniformare il proprio operato in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 31/2008 con particolare riferimento all'art.138 della medesima legge;
- b) ad eseguire le semine di cui all'articolo 3 da comprovare con la trasmissione all'Ente concedente dei verbali di semina in duplice copia sottoscritti dal personale incaricato dall'U.P.S.;
- c) alla vigilanza delle acque in concessione mediante guardie giurate proprie da destinare anche ad interventi sul territorio richiesti dall'ente concedente, previo accordo di programma da definirsi anno per anno;
- d) a regolamentare la pesca dilettantistica nelle acque in concessione secondo i seguenti principi generali:
 - rispettare l' equilibrio delle popolazioni ittiche ed in particolare la tutela dei ceppi locali delle specie autoctone individuando corretti tempi di pesca ed idonee tecniche ed attrezzature per la cattura, dirette alla tutela del novellame;

- diversificare le tecniche di pesca secondo le reali condizioni di qualità delle acque (fisiche, chimiche e biologiche), allo scopo di valorizzare le potenzialità turistiche della pesca dilettantistica in provincia di Sondrio;
- garantire sui fiumi Adda e Mera in ogni mandamento di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, tratti da destinare alla protezione ed al ripopolamento dell'ittiofauna in misura percentuale idonea allo scopo, rapportata alla superficie dei suddetti corpi idrici. Il concessionario entro un anno dalla presente concessione dovrà provvedere in proposito verificando altresì l'idoneità e congruità delle zone di tutela già esistenti con gli organi tecnico-consultivi della Provincia.
- conservare, nelle more degli adempimenti di cui sopra, le zone di protezione già istituite regolamentate. Nelle zone destinate alla protezione dell'ittiofauna, se non già regolamentate in tal senso, potrà consentirsi la pesca con le sole esche artificiali con obbligo di rilascio del pesce o adeguate limitazioni di prelievo. Nell'ambito di ogni mandamento l'abolizione di zone di protezione e a regolamentazione speciale esistenti potrà avvenire esclusivamente con la contestuale istituzione nel mandamento stesso di altre zone aventi le medesime finalità;
- e) adeguare entro 6 mesi dalla presente concessione le modalità di gestione dei popolamenti nelle zone SIC, ZPS e Parchi. In tali zone è consentita esclusivamente l'immissione di novellame di specie ittiche autoctone, fatto salvo i corpi idrici in condizioni oligotrofiche particolari nei quali è consentito immettere specie ittiche alloctone destinate alla sola attività alieutica;
- f) definire le forme di compensazioni economiche in presenza di effettivo danneggiamento alla fauna ittica;
- g) a provvedere con propri fondi di bilancio a qualsiasi attività inerente alla gestione delle acque, ivi compresi uffici con relativo personale ed attrezzature;
- h) a non cedere a terzi, senza il consenso scritto dell'autorità concedente, in tutto o in parte, le acque oggetto della presente concessione, né rinunciarvi senza il consenso scritto dell'Autorità stessa.

Art. 5 - TRASPARENZA DELLA GESTIONE

Il concessionario si obbliga a gestire le attività secondo criteri di massima trasparenza, promuovendo l'informazione nei confronti dei propri associati e della cittadinanza.

Il concessionario adotta nella propria gestione finanziaria strumenti di contabilità pubblica. Alle sedute dell'organo di revisione del concessionario è invitato a partecipare il dirigente del servizio finanziario dell'amministrazione concedente o di un suo delegato.

Articolo 6 – INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA

Il Concessionario non potrà eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque, senza averne ottenuta l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione competente. Anche in seguito a ciò, egli solo è responsabile di qualunque danno che, in conseguenza delle opere o per suo atto o fatto, avessero a subire beni pubblici o privati, dovendo in tutti i casi l'Amministrazione restare esonerata da qualsiasi responsabilità nella più ampia forma. Per eventuali danni che derivassero al Concessionario per fatto o per colpa di terzi, dovrà egli provvedere alla tutela dei suoi diritti nei modi di legge restando fin d'ora l'Amministrazione esclusa da qualsiasi azione, garanzia ed in genere dall'obbligo di intervenire nei relativi giudizi.

Rimane salvo il diritto di enti competenti alla tutela/regimazione delle acque pubbliche, di eseguire opere e qualsiasi lavoro in alveo che si rendesse necessario, a insindacabile giudizio, per il mantenimento del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 7 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione provinciale si riserva il diritto di procedere, con preavviso di 9 mesi (nove) alla risoluzione anticipata della concessione, nei seguenti casi:

- per reiterati e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della concessione;
- per comportamenti od attività del concessionario contrari alle finalità pubbliche e sociali della attività data in concessione; i fatti dovranno essere debitamente contestati al concessionario in forma scritta e l'amministrazione, prima di assumere qualsiasi decisione in proposito, dovrà valutare le controdeduzioni del concessionario;
- per le mutate condizioni normative che non consentano la prosecuzione della concessione.

Il Concessionario si riserva il diritto di procedere, con preavviso di un anno alla risoluzione anticipata della concessione nel caso di verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In caso di risoluzione anticipata della concessione il titolare della stessa, qualora la normativa lo consenta, potrà utilizzare in tutto o in parte il personale UPS in servizio. Inoltre potrà acquisire, ai normali prezzi di mercato, dedotti eventuali contributi pubblici e con diritto di prelazione, le attrezzature e gli impianti di proprietà del concessionario e direttamente necessari alla gestione dell'attività di piscicoltura: dette attrezzature e impianti debbano intendersi di pubblica utilità.

Art. 8 - GARE DI PESCA

L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di organizzare direttamente (o di consentire l'organizzazione a Società Pescasportivi anche non affiliate al concessionario) un massimo di dieci gare annuali di pesca nei luoghi, nei tempi e nel rispetto dei principi generali fissati dal Concessionario e del regolamento generale di pesca approvato dal concessionario.

Art. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà la durata fino al..... e cesserà, di pieno diritto, alla scadenza senza obblighi di disdetta o preavviso da parte del titolare della stessa.

Art. 10 - ONERI

Tutte le spese dipendenti dal presente atto, sono a carico del Concessionario, il quale elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Sondrio.

Art. 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorga una controversia o una diversità di opinioni in conseguenza o in connessione con la presente concessione, le parti faranno quanto possibile per trovare una soluzione di compromesso attraverso appositi negoziati. Nell'eventualità che esse non siano in grado di trovare un accordo, la questione verrà dapprima affidata ad un procedimento di conciliazione. Qualora la controversia non sia stata risolta con la conciliazione entro quarantacinque (45) giorni dalla data del suo inizio, o entro quell'ulteriore termine che le parti dovessero concordare, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale del Foro di Sondrio.

Sondrio,

IL PRESIDENTE
Unione Pesca Sportiva
(Renato Manenti)

IL PRESIDENTE
Provincia di Sondrio
(Davide Menegola)